



COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 122 DEL 12 OTT. 2021

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, 2021-2023.

.....
.....

L'anno duemila VENTUNO... il giorno DODICI... del mese di OTTOBRE...
alle ore 13.05... e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero DUE... Assessori, secondo il
seguinte prospetto:

		Presente
Rag. Francesco SGROI	Sindaco	SI
Sig. Giuseppe D'AMICO	Assessore	SI
Sig. Giuseppe GULLOTTO	Assessore	NO
Dott.ssa Maria MANCUSO	Assessore	SI
Dott. Alfio PILLERA	Assessore	NO
	Assessore
	Assessore

Partecipa il Segretario Generale Dott. MICHELANGELO LO MONACO.....

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Il Proponente

Il Responsabile

F.to IL SINDACO.....

F.to Dott. Gaetano Fisauli

Premesso che:

- il Comune di Randazzo, con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 17 del 30.05.2019, ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL;
- la dichiarazione di dissesto ha comportato, tra l'altro, l'obbligo di rideterminare la dotazione organica dell'Ente e di dichiarare eccedente il personale in servizio eventualmente in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione definiti con il Decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs 267/00, fermo restando l'obbligo di accertare la relativa sostenibilità finanziaria.
- ai sensi dell'art. 267 del TUEL "per la durata del risanamento come definita dall'art. 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento";

Visto

'art. 156, comma 2, del TUEL che indica le modalità di calcolo della popolazione residente, anche ai fini della rideterminazione della dotazione organica di cui trattasi;

Accertato che:

- la popolazione residente nel Comune di Randazzo, secondo i dati Istat, alla data del 31/12/2018, era pari a n. 10.763 abitanti;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 prevedeva, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 19.999, un rapporto medio dipendenti/popolazione pari a 1/158 corrispondente, per Randazzo, a n. 68 dipendenti;
- alla data di dichiarazione del dissesto, risultavano in servizio, a tempo indeterminato, complessivamente n. 67 unità di personale, per cui il Comune era in linea con i parametri previsti dal citato Decreto Ministeriale;

Rilevato che ai fini del presente atto, bisogna tenere conto della delibera di G.M. n.125 del 29/08/2019 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica prevedendo 67 posti a tempo pieno e 1 posto Cat. C1 a 24 ore settimanali, riportata nella tabella sottostante e approvata dalla COSFEL con decisione n. 146 del 29/10/2019;

Categoria di accesso	Profilo Contrattuale	Numero posti
D3	Funzionario	2
D1	Istruttore direttivo	5
C1	Istruttore di cui 1 par time a 24 h sett.	23
B3	Collaboratore	05
B1	Esecutore	21
A1	Operatore	12
	Totali a tempo indeterminato	67,66

Considerato che, con propria precedente deliberazione n.174 del 26/11/2020, era stata determinata la dotazione organica di fatto del Comune alla data del 01/11/2020 in n.59 unità e che :

dal 01/11/2020 alla data del 11/10/2021 non ci sono state nuove assunzioni ma sono avvenute le seguenti cessazioni:

- N.1 Posto di cat.D
- N.2 Posti di cat. C
- N. 1 Posto di cat. B
- N. 2 Posti di cat. A

Che pertanto la dotazione organica di fatto del Comune di Randazzo dalla data del 11/10/2021 è la seguente:

Categoria di accesso	Profilo Contrattuale	Numero posti previsti nella dotazione organica rideterminata	Cessazioni dal 01/11/2020 al 06/10/2021	Numero posti coperti alla data del 06/10/2021
D3	Funzionario	2	01	01
D1	Istruttore direttivo	5		05
C1	Istruttore.	22	03	19
C1	Istruttore par time a 24 h sett.	01		0
B3	Collaboratore	5		05
B1	Esecutore	21	06	15
A1	Operatore	12	04	8
		67,66	14	53

Il cui costo reale è quello riportato nella seguente tabella:

cat	Occupato/assunzione	unita	Compenso	oneri	totale	IRAP	Totale complessivo
A3	Occupato	5	105.758,25	30.331,60	136.089,85	8.989,51	145.079,36
A4	Occupato	3	61.673,96	18.502,08	80.176,04	5.242,25	85.418,29
B3	Occupato	7	142.433,58	41.781,96	184.215,54	12.106,85	196.322,39
B4	Occupato	8	204.905,35	60.477,06	265.382,41	17.416,85	282.799,26
B5	Occupato	3	67.301,91	19.854,06	87.155,97	5.720,66	92.876,63
B6	Occupato	2	45.645,73	13.465,49	59.111,22	3.879,89	62.991,11
C3	Occupato	13	326.538,18	97.961,45	424.499,63	27.755,74	452.255,37
C4	Occupato	6	149.517,25	42.881,55	192.398,80	12.708,97	205.107,77
D3	Occupato	5	179.261,42	52.882,12	232.143,54	15.237,22	247.380,76
D5	Occupato	1	45.810,44	13.118,43	58.928,87	3.893,89	62.822,76
	TOTALE	53	1.328.846,07	394.255,80	1.720.101,87	112.951,93	1.833.053,80

Evidenziato che all'interno dell'Ente svolgono attività lavorativa n. 56 precari appartenenti alle sottoelencate categorie:

- 25 categoria C di cui 21 istruttori amministrativi - 3 istruttori contabili - 1 istruttore tecnico;
- 31 categoria A di cui 30 operatori addetti a servizi generali e 1 ai servizi tecnici;

la spesa per il suddetto personale a tempo determinato, quantificata in € 1.082.000,00, è a totale carico della Regione Siciliana;

Che con i profili professionali ricoperti dal suddetto personale precario viene garantito il buon funzionamento dei servizi comunali;

Visti:

- la nota n. 16042 del 05/11/2018 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali che testualmente recita: "... Con l'entrata in vigore della l.r. n.27/2016, la Regione Siciliana ha assunto l'impegno di contribuire per tutta la durata della vita lavorativa, al pagamento della retribuzione di ogni precario stabilizzato, erogando agli enti locali lo stesso contributo finanziario garantito fino al 2015...";
- l'art. 3, comma 1, della Legge della Regione Sicilia del 29/12/2016 n. 27 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario" che così dispone: "... i comuni possono adottare le procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30/10/2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, le risorse previste dall'art. 9, comma 28, ottavo periodo, del D.L.31/05/2010 n.78, convertito con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122 e ss.mm.ii., in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica...";
- l'art. 26 (Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali) della Legge Regionale 08/05/2018, n.8 che così recita :

al comma 5 “Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018-2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell’articolo 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.”;

al comma 6 : “Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (che istituisce un Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari derivanti dall’abrogazione di norme già recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n.27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 del decreto legislativo n.75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.”

al comma 7 : “Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.”;

al comma 8 : “La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l’esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l’esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).”.

– l’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, cos’ come modificato dal D.L. n.80/2021, convertito con Legge n.113/2021, che detta speciali disposizioni volte al superamento del precariato e alla valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile e consente alle amministrazioni:

- al comma 1, l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 e che sia stato assunto a tempo determinato attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge – in relazione alle medesime attività svolte ;

- al comma 2, di bandire per il triennio 2018/2020 procedure concorsuali riservate finalizzate alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che possiede i seguenti requisiti :

- a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile (ad esempio contratto a tempo determinato) presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Visto l'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n.160/2019, a norma del quale "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato...omissis...I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento...omissis...";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. n. 108 del 27 aprile 2020) recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", che ha dato attuazione alla nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, introducendo le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, con decorrenza dal 20 aprile 2020 (art. 1, comma 2);

Vista la Circolare Interministeriale 8 giugno 2020 – emanata congiuntamente dal Ministro della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dell'Interno – esplicitativa della nuova normativa che ha precisato il superamento della logica del cosiddetto *turn over* e l'applicazione di un sistema basato sulla sostenibilità della spesa per il personale, introducendo la possibilità, ricorrendo a specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Atteso che, alla luce degli articoli 3 e 4 del citato D.P.C.M., questo ente rientra nella fascia demografica f) relativa ai comuni da 10.000 a 59.999 abitanti e che, relativamente a tale fascia demografica:

- il valore soglia nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti che consente l'incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 27,0% (tabella 1, articolo 4, comma 1);

- i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia sopra specificato, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa non superiore a detto valore soglia (articolo 4, comma 2);
- i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia del 31,0% sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento di tale valore soglia, eventualmente applicando anche un turn over inferiore al 100%;

Vista l'attestazione del Responsabile del Settore Finanziario dalla quale emerge che il rapporto fra spesa del personale e media delle entrate correnti del triennio 2016/2018, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 17 marzo 2020, è pari al valore **31,43%**;

Vista la deliberazione n. 131/2020/2020 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana che in riferimento ai comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (c.d. "non virtuosi") si è espressa nel senso che: "in base al tenore letterale delle nuove disposizioni, la circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall'art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all'ente in questione, l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato (come sembra, invece, paventare il comune richiedente), ma gli impone di attuare un <<percorso di graduale riduzione annuale>> in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti. In questo senso, l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto attuativo contempla la riduzione del *turn over* solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro (con ciò confermando, implicitamente, la permanenza, anche in capo a tali enti, della facoltà di procedere a nuove assunzioni). Ciò appare ribadito anche dalla Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 emanata di concerto dai ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, secondo la quale i comuni non virtuosi <<possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente "anche" applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento>>.

Solo per l'ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell'anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio fino al raggiungimento del valore soglia (cfr. art. 6, comma 2, del decreto attuativo). Si tratta pertanto di valutare (e la valutazione è di esclusiva competenza dell'ente) se ed in che misura le assunzioni da effettuare risultino compatibili rispetto all'obbligo di <<graduale riduzione annuale>> del rapporto verso il valore soglia imposto dalla norma.

Che relativamente alla stabilizzazione del personale precario si è espressa nel senso che: "con precipuo riguardo alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi, va tenuto presente che l'articolo 57, comma 3-*septies*, del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, è intervenuto a sancire l'esclusione delle medesime (sia in termini di spese che di correlate entrate) dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria in parola disponendo, in particolare, che <<a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente>>. Ne deriva che, per espressa previsione legislativa, le assunzioni sostenute da risorse esterne al bilancio comunale (risorse a ciò espressamente finalizzate e previste da apposita normativa) effettuate dopo la data di conversione in legge del decreto n. 104/2020 (vale a dire dopo

il 14 ottobre 2020), non avranno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento, con conseguenti effetti correttivi di cui tenere conto anche ai fini di una esatta e coerente impostazione del piano di miglioramento del parametro”.

Quindi conclude evidenziando che: “gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. “non virtuosi”) non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere.”

Richiamato l’art. 33 del D.Lgs. 165/01, come sostituito dall’art. 16 della L.n. 183/2011, che impone agli Enti di accertare l’insussistenza di eccedenze di personale, prima di procedere ad eventuali assunzioni;

Rilevato, altresì, che:

- l’Ente ha assicurato la riduzione delle spese di personale con riferimento agli obiettivi di cui all’art.1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- l’Ente non ha in corso contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 90 e 110 del TUEL, come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- dato inoltre atto che la spesa media del personale di ruolo del triennio 2011 – 2013 è €3.457.138,88 e che, pertanto, è rispettato il limite della spesa del personale di ruolo in corso comprensiva delle assunzioni proposte rispetto al triennio 2011 – 2013;

Considerato che:

- come sopra riportato, il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti calcolato sulla base del prima citato Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell’Economia e Finanze e dell’Interno del 17 marzo 2020 è stato nell’anno 2019 (in quanto ultimo anno in cui è stato approvato il conto consuntivo) pari al **31,43%**;
- il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti calcolato sulla base del prima citato Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell’Economia e Finanze e dell’Interno del 17 marzo 2020 per restare nella soglia dei c.d. comuni intermedi, per quanto riguarda la fascia demografica in cui il comune è inserito è **pari al 31%**;
- Che le suddette percentuali non consentono a questo Ente di programmare alcuna assunzione o stabilizzazione;

Richiamati, altresì:

- l’art. 91, del d.lgs. n. 267/2000;
- l’art. 6, 6 bis e l’art. 35, comma 4, del dlgs n. 165/2001 come modificati, in ultimo, dal Dlgs n. 75/2017;
- l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001;
- l’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge n. 296/2006 che contengono i principi da applicare e le disposizioni da eseguire per la stesura della programmazione triennale del fabbisogno del personale e l’approvazione della dotazione organica;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con l'allegato verbale N. 15 del 11-10-2021

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui che si intendono interamente riportate anche se non materialmente trascritte:

1. **Di dare atto che** il Piano triennale del fabbisogno di personale, per il periodo 2021/2023 non prevede alcuna assunzione o stabilizzazione;
2. **Dare atto che** non vi sono eccedenze di personale, come previsto dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, come accertato con delibera G.M. n. 140 del 17/09/2020;
3. **Impegnare** il Comune alla adozione delle misure di cui in premessa per potere, al massimo entro l'anno 2025, rientrare nella fascia dei comuni c.d. intermedi nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;
4. **Precisare** che la presente programmazione del fabbisogno di personale, fermo restando i limiti imposti dalla normativa vigente, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, se si dovessero rappresentare, sia in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa;
5. **Dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
6. **Disporre** che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69.
7. **Dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità e l'urgenza di provvedere.

**Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge n. 30/2000**

Il Responsabile del Servizio interessato –

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE**.

IL RESPONSABILE

Randazzo, li ...11/10/2021.....

F.to Dott. Gaetano Fisauli

Il Responsabile di Ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li ...11/10/2021.....

F.to Francesco Giardina.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario A T T E S T A che la complessiva spesa di euro trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li ...11-10-2021.....

F.to

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto;

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della l. n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere.

10/11

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Francesco SGROI

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sig. Giuseppe D'AMICO

F.to Dott. Michelangelo LO MONACO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **13 OTT. 2021** al **28 OTT. 2021**

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

F.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

Randazzo, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

12 OTT. 2021

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91
 Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

12 OTT. 2021

Randazzo, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Michelangelo LO MONACO

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Randazzo, li

F.to